

XVII legislatura

A.S. 1254:

"Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"

Febbraio 2014
n. 33



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzi

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico).....</i>	<i>1</i>
---	----------

Articolo 1

(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)

Il comma 1 stabilisce che nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

La RT descrive la norma e quantifica gli oneri del provvedimento sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in complessivi 120 milioni di euro, di cui 58,1 milioni relativi a somme corrisposte nell'anno 2013 e 61,9 milioni di euro relativi al mantenimento della posizione economica maturata nel 2013 al personale destinatario della citata sessione negoziale.

Al riguardo, va preliminarmente rilevato che il dispositivo in esame provvede, nella sostanza, a neutralizzare per l'anno 2012 gli effetti di "congelamento" degli incrementi retributivi del personale della Scuola - inibendo, di conseguenza, gli eventuali provvedimenti di recupero dei pagamenti comunque già effettuati - che avrebbero dovuto maturare, unitamente alla proroga per il 2013 intervenuta con l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del D.P.R. 122 del 2013, rispetto agli effetti del dispositivo di "blocco" retributivo inizialmente previsto all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010, che limitava la misura al solo triennio 2010-2012. In tal senso, la norma fa espressamente salva la procedura già prevista dall'articolo 8, comma 14, del già citato decreto-legge 78 del 2010, in ordine alla possibilità del recupero anche dell'anzianità stipendiale maturata dal personale della Scuola per il 2012, ponendone l'onere a carico di risorse *ad hoc*, che saranno previste nell'ambito di un'apposita sessione negoziale che si svolgerà entro il 30 giugno 2014¹.

¹ Nel corso della recente audizione svoltasi presso la VII commissione del Senato della Repubblica, il Ministro della istruzione, dell'università e della ricerca, ha tra l'altro dichiarato che in relazione

Orbene, innanzitutto nel merito della quantificazione, va sottolineato che trattasi di oneri, per entrambe le componenti, che appaiono essere non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, in quanto riconducibili a fattori di spesa aventi natura giuridica "obbligatoria" (oneri stipendiali): a fronte dei quali l'eventuale palesarsi di fabbisogni di spesa che dovessero eccedere le risorse stanziare dal provvedimento in esame, determinerebbe, giocoforza, le condizioni per il ricorso agli specifici strumenti di flessibilità già previsti in bilancio per tali tipologie di oneri.

Pertanto, preventivamente alla verifica dell'adeguatezza delle risorse indicate a copertura e in presenza di un onere che si configura in conto "minori" risparmi di spesa, rispetto a quelli da considerarsi comunque già scontati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, è opportuno soffermarsi sulla corretta definizione dell'onere medio "unitario" e della platea che è interessata dal dispositivo in esame.

Sul punto, pur essendo lo specifico sistema retributivo vigente nel comparto articolato in progressioni in VI classi stipendiali, rapportate all'anzianità di servizio maturata dal dipendente, con riferimento ad aree omogenee di inquadramento, va segnalato che la RT non fornisce il quadro illustrativo dei calcoli dell'onere complessivo, né dei criteri e parametri adottati a tal fine, non fornendo altresì indicazioni specifiche in ordine alla platea dei beneficiari, fattore questo essenziale alla definizione di un onere medio "unitario". Non si forniscono altresì indicazioni in merito al numero dei passaggi stipendiali maturati nel corso del 2012 che consentirà di far acquisire l'incremento stipendiale con decorrenza dal 2012.

In definitiva, la RT si limita a fornire i valori complessivi della spesa prevista, limitandosi a distinguere la parte inerente al riconoscimento delle progressioni economiche maturate nel 2013 (61,9 milioni di euro) da quella riferita alle somme comunque già corrisposte (58,1 milioni di euro)², e affermando che la quantificazione dei citati

all'accordo con i sindacati del 26 novembre 2013, sono stati accantonati sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 463 milioni di euro, in attesa della sessione negoziale, per il "recupero degli scatti 2012". Cfr. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Intervento del Sig. Ministro in audizione su "*Automatismi stipendiali del personale docente ed a.t.a.*", 22 gennaio 2014, pagina 16.

² In proposito, il Ministro ha dichiarato nel corso della recente audizione presso la 7^a Commissione del Senato che l'estensione del blocco retributivo per il 2013 di cui al D.P.R. 122 dello stesso anno: "è stato disposto dopo che circa 50 mila dipendenti avevano già percepito a decorrere dal 1/1/2013 l'incremento di stipendio... per cui questi circa 50 mila soggetti avrebbero dovuto restituire il maggior stipendio percepito". Cfr. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,

valori sarebbe avvenuta con riferimento ai dati forniti dal sistema automatizzato gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze (SPT).

Sul punto, richiamandosi alle indicazioni metodologiche fornite dall'articolo 17 della legge di contabilità in presenza di spese di personale³, si chiedono elementi integrativi della RT in ordine al numero dei beneficiari della misura in esame - distintamente per classi retributive di appartenenza - nonché del relativo costo medio unitario per l'attuazione dei due profili contenuti nella norma, distintamente: a) in relazione alle componenti di spesa connesse al riconoscimento dell'anzianità maturata a fini di avanzamento nelle classi stipendiali nel 2013 (61,9 milioni di euro); b) in relazione agli emolumenti già corrisposti in tale anno (58,1 milioni di euro)⁴.

In tal senso, va segnalato che l'analogo onere a suo tempo stimato dal D.M. 14 gennaio 2011, in riferimento al fabbisogno di spesa da coprire per il recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione della posizione di carriera e stipendiale del personale della Scuola, era stato pari a 320 milioni, a fronte, invece, dei soli 120 milioni complessivi indicati, dalla norma in esame, per il recupero del 2012.

Quanto poi dell'acquisizione di elementi di valutazione sugli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica degli oneri conseguenti alla maggiore spesa prevista, posto che gli effetti della anzianità retributiva matura nel 2013 (il cui onere, ribadisce, è indicato pari a 61,9 milioni di euro per il solo 2013) si ripercuotono sullo specifico sistema di avanzamento vigente per il personale della Scuola ai fini delle ulteriori progressioni, andrebbe altresì fornito un quadro

Intervento del Sig. Ministro in audizione su: "*Automatismi stipendiali del personale docente ed a.t.a.*", 22 gennaio 2014, pagina 11.

³ In tal senso, sembra utile anche il richiamo alla dettagliata RT fornita a suo tempo in relazione ai risparmi previsti relativamente all'attuazione del "blocco" retributivo per il personale della Scuola ai sensi dell'articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78/2010, nonché alle valutazioni metodologiche contenute nelle certificazioni della Corte dei conti in relazione al CCNL che neutralizzava il "blocco" retributivo per l'anno 2011. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, Delibera n. 2/SSRRCO/CCN/13, pagina 5-6.

⁴ A tale proposito, si segnala che le tavole contenute nel Conto Annuale elaborato dalla R.G.S. forniscono un quadro analitico dettagliato della distribuzione del personale della Scuola, distintamente per profili professionali e fasce stipendiali che potrebbero rendersi utili, incrociando i relativi trattamenti economici, alla definizione dell'onere medio "unitario" della misura in esame. Dalla sommaria ricognizione di tali dati emerge che al 1° gennaio 2013 risultavano in servizio a t.i. nel comparto Scuola 1.001.971 unità e circa 200.000 di personale A.T.A., cui sono da aggiungere 350.000 unità tra personale docente ed A.T.A. con trattamento economico iniziale (cd. appena immessi in ruolo). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., *Conto Annuale del Personale aggiornato al 2012*, tavole relative alla consistenza del personale del comparto Scuola, [link](#) sul sito internet del dicastero.

analitico della distribuzione degli effetti finanziari anche in un orizzonte pluriennale (almeno decennale), come del resto espressamente previsto dalla citata Circolare R.G.S. n. 32/2010⁵.

Nel contempo, andrebbe richiesta anche la definizione degli effetti indotti per l'erario connessi alla misura di spesa in esame (in conto "maggiori" entrate fiscali e contributive) ed i relativi prospetti di calcolo, con l'indicazione dei parametri adottati.

Il comma 2 prevede che in relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

La RT afferma che nelle more della conclusione della suddetta sessione per le finalità di cui al comma 1 viene, conseguentemente accantonata la somma di 120 milioni di euro corrispondente ad una quota parte degli obiettivi di risparmio conseguiti nell'anno 2012, di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008 accertati in sede di Comitato di verifica tecnico-finanziaria. Tale risorse rimangono comunque nella disponibilità della sessione negoziale prevista dal comma 1.

⁵ In proposito, appaiono di particolare portata metodologica anche le osservazioni formulate dalla Corte dei conti in occasione della certificazione del CCNL del 12 dicembre 2012, concernente il ripristino dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione, per il personale della scuola, dell'anzianità necessaria al conseguimento degli scatti stipendiali. Ivi, in particolare, si legge che non risulta che l'ARAN "in mancanza di dati analitici circa l'esatta collocazione in termini di anzianità di servizio del personale interessato nei diversi scaglioni, ha effettuato una stima del costo medio annuo pro-capite di uno scatto di anzianità, utilizzando i dati contenuti del Conto annuale della RGS-IGOP (tabella 1E) che rileva la distribuzione dei dipendenti (della Scuola) nelle diverse posizioni stipendiali individuate, da ultimo, dal CCNL 4 agosto 2011. Il modello di calcolo, a partire da una "fotografia" della distribuzione dei dipendenti negli scaglioni alla data del 31 dicembre 2011, determina le medie dei differenziali delle diverse posizioni stipendiali e, prendendo in considerazione la durata media di un gradone, calcolando l'onere annuo medio pro-capite da sostenere per l'intera vita professionale di un dipendente di ruolo nel passaggio ai successivi scaglioni (il differenziale stipendiale medio pro-capite ottenuto è pari a euro 274,13 come indicato nella tavola 6 della relazione tecnica). Si tratta di una stima volta a definire un importo annuo costante per ciascun esercizio idoneo a garantire una adeguata copertura finanziaria. Moltiplicando il predetto differenziale stipendiale medio per il numero dei dipendenti di ruolo in servizio si ottiene un valore pari a 330,2 milioni al lordo degli oneri riflessi che rappresenta l'onere medio annuale da coprire con l'ipotesi di accordo in esame. Si tratta di un costo destinato a perdurare sino a quando ogni dipendente presente nella prima fascia (0-8 anni) al 31 dicembre 2011 avrà effettuato il passaggio all'ultima fascia di anzianità. La coerenza della metodologia adottata dall'ARAN nella relazione tecnica trova ulteriore conferma nella stima delle economie annue conseguenti al congelamento degli scatti previsto nel decreto-legge n. 78 del 2010 che è stato stimato, nella relativa relazione tecnica, in circa 320 milioni per ciascun anno dichiarato non utile. "Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, doc. cit., pagina 7.

Al riguardo, premesso che il dispositivo reca la copertura degli oneri relativi al comma 1, occorre sottolineare che ivi si provvede all'accantonamento per l'importo complessivo indicato al comma 1, delle risorse rivenienti dal Fondo istituito presso il MIUR dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale stabilisce che parte delle economie di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione del comparto scuola debba essere annualmente destinata, nella misura non superiore al 30 per cento dei risparmi, ad incrementare le risorse destinate alla contrattazione del personale della Scuola mediante iscrizione in apposito Fondo.

Nel caso in esame si tratta quindi copertura di un "nuovo" onere, relativo peraltro ad un esercizio già concluso, mediante l'utilizzo di risorse (risparmi) scontate dalla l.v. la cui possibilità di devoluzione a tal fine é già prevista; modalità, quest'ultima, che tuttavia non appare conformarsi a quelle previste *numerus clausus* dall'articolo 17, comma 1, lettere a)-c) della legge di contabilità in presenza di un formale nuovo onere di spesa rispetto alla legislazione vigente.

In tal senso, al fine perciò di rendere piena trasparenza agli effetti finanziari per il 2014 correlati alla decisione legislativa in esame, andrebbe innanzitutto fatta chiarezza in ordine alla dotazione, per competenza e cassa, del capitolo-fondo *ad hoc* previsto a l.v. nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e dell'università nel bilancio 2014/2016 e delle risorse ivi affluite, in relazione alla devoluzione dei risparmi di spesa di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008, nonché in merito alla piena compatibilità dell'accantonamento disposto con la norma in esame, rispetto ai fabbisogni di spesa già scontati a l.v. per il predetto stanziamento, considerando il fatto che la norma dell'articolo 64, comma 9, stabilisce espressamente che possa essere destinata alla spesa di personale una quota non superiore al 30 per cento dei risparmi "accertati".

Sul punto, andrebbe assicurato che, per i restanti fabbisogni di spesa, le risorse predisposte in bilancio - al netto di quelle devolute alle finalità in esame- assicurino lo svolgimento dei livelli minimi di servizio⁶.

⁶ Nell'audizione svoltasi presso la 7^a Commissione del Senato della Repubblica, il Ministro della istruzione, dell'università e della ricerca, ha tra l'altro dichiarato che "in previsione di ridurre nuovamente la retribuzione accessoria per coprire lo "sblocco" del 2012 è stata ridotta la somma destinata alla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Di conseguenza, le scuole hanno ricevuto solo 521 milioni nell'a.s. 2013/2014 per le attività aggiuntive in favore degli alunni, su un totale di 984 milioni teoricamente disponibili.". Nel corso della audizione, l'intervento del Ministro ha

Ad ogni buon conto, va comunque rilevato che il disposto accantonamento nel conto dei "residui" che sarebbero già previsti nell'ambito degli stanziamenti nel bilancio 2014 per il predetto fondo - a fronte di un onere che, invece, *prima facie*, investe il solo biennio 2012- 2013 - non sembrerebbe di per sé idoneo, sotto il profilo contabile, a determinare la corretta compensazione di un maggior onere di spesa, da imputare peraltro ad un esercizio già concluso.

Ciò detto, considerando che la stessa iscrizione di un importo nella dotazione dei residui del 2014 (di parte corrente), per l'importo equivalente all'onere in esame, dovrebbe in sé far ritenere che si tratti di risorse formalmente già gravate da un formale atto di impegno: il che non è dimostrato, proprio dalla circostanza che trattasi di risorse che risulteranno invece formalmente "impegnate" solo all'esito del perfezionamento della tornata contrattuale entro il 30 giugno 2014, a pena del riversamento (e definitiva acquisizione) delle medesime in conto entrata al bilancio dello Stato.

In altri termini, o le risorse già iscritte nei residui del bilancio per il 2014 risultano libere da impegni, e dunque non si comprende come possano essere iscritte a tale titolo nel nuovo bilancio 2014/2016 - avendo gli stanziamenti in questione natura economica di parte corrente - oppure le stesse sarebbero in realtà state iscritte in bilancio, nel conto residui, in quanto da ritenersi già finalizzate alla compensazione degli oneri in esame: e, dunque, considerate in ogni caso già impegnate a tutti gli effetti, pur in assenza degli atti giuridici necessari (gli atti relativi alla citata sessione negoziale da chiudere entro il 30 giugno 2014).

Il rischio che andrebbe evitato è quello che la copertura in esame si traduca nella formale copertura di un nuovo onere - sia pure relativo ad un esercizio finanziario ormai già concluso - a carico delle risorse già previste in bilancio: ciò detto, a meno di fornire la dimostrazione della piena corrispondenza degli "impegni" già assunti sugli stanziamenti in questione, rispetto agli oneri "aggiuntivi" previsti dalla norma in esame.

altresì consentito di ricostruire la decisa flessione subita negli ultimi anni dal fondo per il potenziamento dell'offerta formativa (M.O.F.) che è passato dai 1.480 milioni di euro stanziati nell'a.s. 2010/2011, ai 1.432 milioni di euro previsti per l'a.s. 2011/2012, ai 924 milioni di euro nell'a.s. 2012/2013. Cfr. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Intervento del Sig. Ministro in audizione su "*Automatismi stipendiali del personale docente ed a.t.a.*", doc. cit., pagina 16.

In ultimo, si osserva che sembrerebbe più congruo, ai fini della salvaguardia della regolarità della copertura di un "nuovo" onere (già sostenuto) a "cavallo" tra due esercizi (2013-2014), operare mediante il ricorso agli stanziamenti previsti dal nuovo bilancio (2014) intestati a "Regolazioni debitorie" relative ad oneri pregressi.

Il comma 3 stabilisce che in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

La RT riferisce che la norma prevede una apposita clausola di salvaguardia consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato del menzionato importo di 120 milioni nel caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale. Il versamento compensa l'onere connesso al mancato recupero delle somme corrisposte a partire dal 2013 fino al 30 giugno 2014.

Al riguardo, raccordandosi con gli elementi di riflessione emersi in relazione al comma precedente, il dispositivo in esame predispose una specifica clausola di salvaguardia, prevedendo che la sessione negoziale per l'impiego delle risorse indicate a copertura dell'onere in esame debba essere conclusa, tassativamente, entro il 30 giugno 2014, a pena della acquisizione al bilancio dei relativi risparmi.

In tal caso, va tuttavia segnalato che la compensazione degli effetti, in termini di competenza economica, interverrebbe comunque di fatto tra due esercizi differenti (il 2013, per il "maggior" onere sostenuto a l.v., ed il 2014, per il maggiore "risparmio" acquisito a compensazione), per cui si registrerebbe comunque un disallineamento che andrebbe - si ribadisce - eventualmente sanato con il ricorso agli stanziamenti a titolo di regolazioni debitorie.

Il comma 4 afferma che, attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione, per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

La RT afferma che la norma prevede che, al fine di evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 non trovi applicazione con riferimento all'articolo 9 comma 23 del medesimo decreto-legge 78 del 2010, come, prorogato anch'esso dal D.P.R n. 122 del 2013. Detti miglioramenti trovano capienza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione per l'esercizio finanziario 2014 relativi alle competenze stipendiali del personale appartenente al comparto scuola.

Infatti, in sede di formazione delle previsioni 2014-2016 i capitoli di bilancio relativi alle spese per le competenze stipendiali sono stati integrati della somma di circa 700 milioni di euro connessa alle eccedenze di spesa previste per l'anno 2013 relative all'andamento degli effettivi pagamenti stipendiali e derivanti dal parziale conseguimento dei risparmi di spesa correlati alla riduzione di personale docente ed ATA, rispetto a quelli previsti dall'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 per l'anno scolastico 2011/2012, dalla legge n. 183 del 2011 e dal decreto-legge n. 95 del 2012 per l'anno scolastico 2012/2013, nonché dall'effetto di trascinamento sui predetti anni dei maggiori assegni familiari e personali spettanti al citato personale.

Da una prima verifica dei dati di preconsuntivo 2013 emerge che le predette eccedenze sul 2013 si stanno rivelando inferiori rispetto a quelle stimate di circa 100 milioni. Pertanto detti margini possono essere utilizzati per fronteggiare i miglioramenti stipendiali derivanti dalla norma quantificabili in circa 70 milioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo prevede che l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 78/2010 (concernente il "blocco" retributivo) non trovi applicazione con riferimento all'articolo 9, comma 23, del medesimo decreto-legge 78/2010 (neutralizzazione degli effetti stipendiali dell'anzianità maturata dal personale del comparto Scuola), come prorogato anch'esso dal D.P.R n. 122/2013, va *in primis* rilevato che la RT si limita però a fornire una stima sommaria (70 milioni) per la definizione della maggiore spesa a legislazione vigente prevedibile per il corrente anno.

In proposito, raccordandosi con le osservazioni formulate al comma 1, sembrerebbe necessaria l'acquisizione, tenuto conto della natura chiaramente non rimodulabile degli oneri in questione, di elementi utili a comprovare la congruità dell'onere indicato dalla RT, fornendo i dati relativi al numero degli "avanzamenti" nell'anzianità con riflessi nel trattamento stipendiale maturati nel 2013 e 2014 per il personale della Scuola, distintamente per le VI classi retributive previste dal C.C.N.L..

Nel contempo, venendo ai profili di copertura, posto che il suddetto nuovo onere per il 2014 troverebbe copertura già a carico degli stanziamenti per competenze stipendiali previsti a legislazione vigente per il medesimo anno nel bilancio 2014/2016, come integrati a seguito della verifica di eccedenze rispetto alle spese previste per il personale nell'anno 2013 e dei risparmi di spesa ottenuti grazie alle razionalizzazioni del sistema scolastico intervenute negli ultimi tre anni, va rilevato che tale profilo evidenzia come il quadro delle previsioni risulti essere sostanzialmente disgiunto dal rigoroso rispetto del criterio della legislazione vigente. Quest'ultimo considera esclusivamente i fattori reali (platea dei beneficiari) e gli istituti normativi in vigore, esistenti al momento della formulazione delle previsioni: con esclusione di qualsiasi fattore di spesa che sia raccordabile a politiche o interventi legislativi futuri o con norme non in vigore al momento della presentazione del bilancio a legislazione vigente⁷.

In tal senso, anche in considerazione della circostanza che l'articolo 17 della legge di contabilità pone un esplicito divieto di copertura dei nuovi oneri a carico degli stanziamenti previsti in bilancio, ivi stabilendosi che la copertura di nuovi oneri debba avvenire "esclusivamente" con le modalità ivi indicate al comma 1, lettere a)-c), sarebbe opportuna l'acquisizione di elementi documentativi idonei a comprovare la piena congruità delle risorse indicate a copertura nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2014: a partire da dati circa i risparmi di spesa conseguiti in ciascun anno scolastico dell'ultimo triennio, nonché utili a far luce sull'ammontare degli effettivi pagamenti stipendiali registrati nel 2013, rispetto a quelli inizialmente previsti; fattori, questi, che avrebbero contribuito a determinare una dotazione *in surplus* dei

⁷ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2013, paragrafo 2.

capitoli destinati a competenze stipendiali per 600 milioni di euro rispetto ai fabbisogni effettivi per il 2014 (sui 700 già stanziati), a fronte di un maggiore onere stimato, relazione alla norma in esame, in misura pari a 70 milioni d euro.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Dic 2013

[Nota di lettura n. 24](#)

A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 25](#)

A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"

"

[Nota breve n. 5](#)

Le comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica

"

[Nota di lettura n.26](#)

A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Gen 2014

[Nota di lettura n. 27](#)

A.S. 1058: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 28](#)

A.S. 1215: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"

"

[Elementi di documentazione n. 7](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (**Atto del Governo n. 65**)

"

[Nota di lettura n. 29](#)

A.S. 1214: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

"

[Nota di lettura n. 30](#)

A.S. 1213: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"

"

[Nota di lettura n. 31](#)

A.S. 1248: "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"

Feb 2014

[Nota di lettura n. 32](#)

A.S. 1275: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" (Approvato dalla Camera dei deputati)